




*Dott. Maurizio Manduca
Consulenza del Lavoro
Fiscale e Tributaria*



Siamo lieti di inviarLe SPAZIO AZIENDE – Giugno 2017

Per ogni ulteriore chiarimento sulle normative oggetto della presente circolare, non esiti a contattare lo studio che le fornirà maggiori delucidazioni sulla norma di suo interesse.



Agevolazione “prima casa” e donazione al coniuge <i>Sentenza CTP Milano 7.2.2017, n. 1134/35/17</i>	Non si determina la decadenza dalle agevolazioni “prima casa” qualora, prima del decorso di 5 anni dall’acquisto, il coniuge cede all’altro il 50% della quota ad un prezzo simbolico, che non viene pagato. L’atto di cessione, in atti, qualificabile come donazione, avente lo scopo di ricongiungere la proprietà del bene in capo ad un unico soggetto, al fine di un futuro acquisto di un nuovo immobile.
Studi di settore <i>Sentenza Corte Cassazione 19.4.2017, n. 9932</i>	# illegittimo l’accertamento basato sugli studi di settore che “attribuiscono” all’impresa una percentuale di ricarico eccessiva, ossia che non tiene conto, ad esempio, dell’elevata concorrenza presente nella zona in cui viene esercitata l’attività”.
Aliquota piante aromatiche <i>Risoluzione Agenzia Entrate 3.5.2017, n. 56/E</i>	L’aliquota $\%$ ridotta del 5% applicabile riportati nel n. (bis), *ab. &\$(bis), - . n. /00+12. -ertanto in presenza di confezioni che contengono un misto di prodotti diversi applicabile l’aliquota $\%$ <ul style="list-style-type: none">• del 5% se il misto è composto esclusivamente dai citati prodotti;• del 22% se la confezione contiene, anche in minima parte, altri prodotti (ad esempio, alloro o maggiorana). 4 edesima “regola” opera per le cessioni di piante aromatiche allo stato vegetativo, facendo attenzione al fatto che per l’origano l’aliquota $\%$ ridotta del 5% prevista solo se a



*Dott. Maurizio Manduca
Consulenza del Lavoro
Fiscale e Tributaria*



	rametti o sgranato e non anche per la pianta.
Redditometro <i>Sentenza Corte Cassazione</i> <i>5.5.2017, n. 11082</i>	L'accertamento tramite redditometro nullo se il contribuente prova che gli acquisti sono giustificati da disponibilità derivanti dalla stipula di un mutuo.
Regolarizzazione fabbricati rurali <i>Comunicato stampa Agenzia Entrate 24.5.2017</i>	<p>&i proprietari di fabbricati rurali non ancora dichiarati al Catasto Edilizio Urbano l'Agenzia delle Entrate invier" un avviso bonario, al fine di consentire la regolarizzazione tramite il ravvedimento operoso. L'interessato potr" comunicare all'Agenzia eventuali "inesattezze" nello stesso contenuto</p> <ul style="list-style-type: none">– compilando l'apposito "modello di segnalazione" allegato all'avviso;– utilizzando il servizio online disponibile sul sito " " ".agenziaentrate.gov.it.




*Dott. Maurizio Manduca
Consulenza del Lavoro
Fiscale e Tributaria*



COMMENTI

IL VERSAMENTO DEL SALDO 2016 E DELL'ACCONTO 2017 DELLE IMPOSTE

In applicazione dei nuovi termini di versamento introdotti dal D.L. n. 104 del 28.2.2017 (Decreto "collegato alla finanziaria 2017", art. 1), entro il prossimo **30.6.2017** ovvero entro il **31.7.2017** (il 00.1 cade di domenica) con la maggiorazione dello 0,40% va effettuato il versamento delle imposte risultanti dal mod. REDDITI 2017 e dal mod. IRAP 2017.



SALDO IRPEF, IRES ED IRAP 2016

Come noto, il **saldo 2016** di €. -69 e relative addizionali, €. 6< ed €. &- determinato quale differenza tra l'imposta risultante dal mod. 6, , \$\$\$ + €. &- 20'1 e quanto versato a titolo di acconto nel corso del 20' / :giugno(luglio(agosto e-o novembre).



L'imposta a saldo **non va versata** ovvero, se a credito, **non è rimborsabile e non può essere utilizzata in compensazione** se il relativo importo >

- **non superiore a € 12** con riferimento ad **IRPEF, relative addizionali e IRES**;
- **non superiore a € 10,33** con riferimento all'**IRAP**, tenendo presente che detto ammontare va riferito all'importo a debito + credito in ciascuna regione e che lo stesso **può essere fissato in misura diversa dalla singola legge regionale**.

Codice Fiscale MNDMRZ69A27E133L Partita I.V.A. 03027340870

Studio: Grammichele (CT) Via S.Pellico n. 413 tel. 0933942782 r.a. Fax 0933944600

E mail : info@studiomanduca.it

www.studiomanduca.it



*Dott. Maurizio Manduca
Consulenza del Lavoro
Fiscale e Tributaria*



SALDO CEDOLARE SECCA 2016

Le persone fisiche titolari di redditi da locazione di immobili a uso abitativo che hanno applicato la cedolare secca devono:

- dichiarare i redditi soggetti a cedolare secca nel riquadro 8 del mod. 730/2012, - /0;
- versare il **saldo dovuto** tenendo presente l'importo già versato a titolo di acconto.

SALDO IVIE / IVAFE 2016

Entro il termine previsto per il saldo 2016 (0, ossia entro il 28.02.2017 con la maggiorazione dello 0,5%, le persone fisiche sono tenute al **versamento del saldo 2016 dell'imposta** dovuta:

- sugli **immobili situati all'estero** (art. 6);
- sulle **attività finanziarie detenute all'estero** (art. 9).

SALDO MAGGIORAZIONE IRES SOCIETÀ DI COMODO

Le società di capitali (spa, sapa, srl) considerate "di comodo", e quindi tenute all'applicazione della **maggiorazione del 10,50% dell'aliquota IRES**, devono versare il saldo 2016 entro gli stessi termini previsti per l'art. 6, utilizzando lo specifico codice tributo.

ACCONTO IRPEF, IRES ED IRAP 2017

I contribuenti sono tenuti al **versamento dell'acconto** delle imposte dovute per i redditi che saranno conseguiti nel 2017, da dichiarare nel mod. 730/2017, entro i medesimi termini previsti per il saldo 2016, ossia entro il **30.6 – 31.7.2017** con la maggiorazione dello 0,5%.

Come di consueto, l'acconto può essere determinato con il **metodo storico** oppure con il **metodo previsionale**.

Metodo storico	<p>l'acconto 2017 è determinato in base all'importo evidenziato:</p> <ul style="list-style-type: none">• a rigo "DIFFERENZA o IRES dovuta o differenza a favore del contribuente" presente nel riquadro 8 del mod. 730/2017, - /0;• a rigo "Totale imposta" presente nel riquadro 9 del mod. 730/2017, - /0. <p>NB Va considerato anche l'eventuale saldo a credito risultante dal mod. 730/2017, - /0 (rigo 853) risulta un credito, questo può essere utilizzato per versare un minor acconto.</p>
-----------------------	--

Codice Fiscale MNDMRZ69A27E133L Partita I.V.A. 03027340870

Studio: Grammichele (CT) Via S. Pellico n. 413 tel. 0933942782 r.a. Fax 0933944600

E mail : info@studiomanduca.it

www.studiomanduca.it



Dott. Maurizio Manduca
Consulenza del Lavoro
Fiscale e Tributaria



Metodo previsionale	<p>= qualora si presuma di conseguire un reddito e quindi un'imposta 2017 inferiore rispetto al 2016, è consentito effettuare un versamento in misura inferiore (rispetto a quanto risulterebbe dovuto con il metodo storico) ovvero non effettuare alcun versamento.</p> <p>NB Se la previsione in base alla quale è stato versato l'acconto risultasse errata (versamento inferiore a quanto dovuto in base al reddito effettivamente conseguito nel 2017) è applicabile la sanzione per insufficiente versamento (2, %).</p>
----------------------------	--

NB La scelta dell'uno o dell'altro metodo riguarda la **singola imposta**, ad esempio, può essere utilizzato il metodo storico per l'IRPEF e il metodo previsionale per l'IRPEF addizionale comunale.

Acconto IRPEF

Utilizzando il metodo storico, l'**acconto IRPEF 2017** va calcolato applicando il **100%** all'importo esposto a **rigo RN34 C** del mod. 6, , \$* \$ 2017 - 9. Il versamento non va effettuato se il predetto importo risulta non superiore a D 5', /5= lo stesso va effettuato in 2 rate nel caso in cui il predetto importo sia superiore a D 251,52.

In presenza di particolari fattispecie può risultare "**conveniente**" determinare l'acconto 2017 con il **metodo previsionale** come di seguito evidenziato.

Cedolare secca dal 2017

Le persone fisiche che **nel 2017** hanno scelto di **assoggettare a cedolare secca** il reddito degli immobili abitativi locati

- **non** sono tenute al versamento dell'**acconto 2017** per la cedolare secca
- possono determinare l'acconto 2017 con il **metodo previsionale**, considerando che il **reddito fondiario** di detti immobili **non sarà assoggettato ad IRPEF**.

Fuoriuscita dalla cedolare secca dal 2017

Le persone fisiche che **nel 2017 sono fuoriuscite** dal regime della **cedolare secca** e pertanto devono assoggettare a tassazione ordinaria il reddito degli immobili abitativi locati a decorrere dall'uscita

- **non** sono tenute a versare l'**acconto IRPEF 2017** per il reddito dell'immobile che nel 2017 sarà assoggettato ad IRPEF
- **possono**, utilizzando il metodo previsionale, **versare un acconto inferiore** ovvero **non versare l'acconto per la cedolare secca**.

Acconto addizionale comunale IRPEF

L'acconto dell'**addizionale comunale IRPEF 2017** è determinato dalla **differenza tra**



*Dott. Maurizio Manduca
Consulenza del Lavoro
Fiscale e Tributaria*



– il **30% dell'ammontare complessivo** dell'addizionale prevista dal Comune in cui il contribuente risiede all'anno 2011, risultante dall'applicazione, al reddito di riga 2, dell'**aliquota prevista per il 2016**.

- prima di procedere a tale calcolo va verificato quanto **deliberato dal Comune in materia di esenzione**. Infatti, qualora sia prevista una soglia di esenzione per un importo superiore all'imponibile, l'addizionale non dovuta se l'esenzione riguarda un importo inferiore, l'acconto va calcolato applicando l'aliquota all'intero imponibile.

In presenza di **redditi assoggettati a cedolare secca** gli stessi devono essere **considerati** al fine di stabilire il superamento o meno della **soglia di reddito**, eventualmente fissata dal Comune, per l'**esenzione** dall'applicazione delle **addizionali IRPEF**, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 24/12;

• **quanto eventualmente trattenuto** dal datore di lavoro o fonte pensionistico a titolo di acconto dell'addizionale comunale.

NB Anche per l'acconto dell'addizionale comunale 2011 è **possibile versare un importo inferiore** rispetto a quello risultante dall'operazione sopra descritta (utilizzo del **metodo previsionale**).

Redditi soggetti a tassazione separata

§ soggetti che percepiscono **redditi non soggetti a ritenuta alla fonte sottoposti a tassazione separata** sono tenuti a versare, a titolo di **acconto**, il **20%** di quanto indicato in dichiarazione (riga 4; mod. 6, § 201-9).

Acconto IRES

L'**acconto IRES 2017** dovuto dalle società di capitali, enti commerciali e non commerciali pari al **100%** dell'importo esposto a **riga RN17** del mod. 6, § 201-5 e a **riga RN28** del mod. 6, § 201-6N5.

In particolare, il versamento non va effettuato se il predetto importo risulta non superiore a 2,33; lo stesso va effettuato in 2 rate nel caso in cui il predetto importo sia superiore a 25,52.

Per la determinazione dell'acconto (ciò va considerato anche ai fini dell'**imposta netta di riferimento va maggiorata del 70% delle ritenute sugli interessi, premi ed altri frutti dei titoli, scomputate nel 2016**, per effetto del D.Lgs. n. 22/13).

Acconto maggiorazione IRES società di comodo


Le società di comodo tenute dal 2013 all'applicazione della **maggiorazione del 10,50% dell'aliquota IRES** devono versare altresì l'**acconto 2017** di tale maggiorazione, entro gli stessi termini previsti per l'acconto (6, utilizzando gli specifici codici tributo).

Codice Fiscale MNDMRZ69A27E133L Partita I.V.A. 03027340870

Studio: Grammichele (CT) Via S.Pellico n. 413 tel. 0933942782 r.a. Fax 0933944600

E mail : info@studiomanduca.191.it

www.studiomanduca.it



L'acconto IRAP 2017 è determinato e versato applicando le medesime regole previste per l'acconto IRAP 2016. Lo stesso quindi è

- stabilito nella misura del **100%**;
- non dovuto se l'importo evidenziato a **rigo IR21** " " del mod. S. & - 20/13
0. non superiore a D 5',/5 per le persone fisiche;
1. non superiore a D 20,00 per gli altri soggetti (società di capitali, ecc.).

Regioni in disavanzo sanitario

Nelle regioni che non hanno ancora raggiunto la copertura del disavanzo del settore sanitario, continuano a trovare applicazione le maggiorazioni dell'aliquota ordinaria e di quella dell'IRAP, prevista per il settore agricolo ovvero delle aliquote ridotte e maggiorate dalle disposizioni regionali.

ACCONTO CEDOLARE SECCA 2017

L'acconto 2017 della cedolare secca (20%) è dovuto in misura pari al **95% dell'imposta dovuta per il 2016** e va determinato con le medesime modalità previste ai fini IRAP (2016).

In particolare, il versamento non va effettuato se il predetto importo risulta non superiore a D 5',/5- lo stesso va effettuato in 2 rate nel caso in cui il predetto importo sia superiore a D 21',01.

ACCONTO IVIE / IVAFE 2017

Entro i predetti termini, i soggetti interessati devono versare l'acconto IRAP 2017, determinate nel quadro IRAP, con le stesse modalità previste ai fini IRAP 2016.

VERSAMENTO RATEALE DELLE SOMME DOVUTE

- Relativamente alla **rateizzazione** è necessario considerare che:
- per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, la stessa
1. deve **concludersi entro novembre**;
 - 2. comporta il pagamento degli **interessi** nella misura dello **0,33% mensile, decorrenti dal termine per il versamento del saldo e della prima rata di acconto.**



comunque **opportuno scegliere un'unica modalità di rateizzazione** con riferimento a tutti gli importi dovuti, per evitare "inconvenienti" in sede di versamento delle singole rate e di controllo dei pagamenti gi" effettuati.

Ma inoltre considerato che la **scadenza dei versamenti delle rate successive alla prima differisce** a seconda che il soggetto interessato sia **titolare o meno di partita IVA**, come di seguito schematizzato.

Versamento rate successive alla prima	Titolare di partita IVA	entro il giorno 16 di ciascun mese
	Non titolare di partita IVA	entro la fine di ciascun mese

Ma a i rientrano anche i , nonché i



*Dott. Maurizio Manduca
Consulenza del Lavoro
Fiscale e Tributaria*



seguito di **mancato pagamento**, in tutto o in parte, delle somme dovute a causa dell'**utilizzo indebito di crediti** da parte del contribuente.

L'importo massimo annuo compensabile fissato a € **700.000** (non vanno considerati i crediti utilizzabili in compensazione verticale). Tale limite vale anche per la compensazione dei crediti trimestrali (comunicato Agenzia Entrate 20.1.2005). L'eventuale eccedenza può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione nell'anno successivo.

Il lavoro delle imprese subappaltatrici con volume d'affari del 5% dell'anno precedente costituito **per almeno l'80%** da prestazioni rese a seguito di contratti di subappalto, tenute ad applicare il reverse charge, il predetto limite è **elevato a € 1.000.000**.

RAVVEDIMENTO OPEROSO

Il **mancato o insufficiente versamento** degli importi in esame può essere sanato con il ravvedimento operoso, tenendo presenti le modalità apportate dalla finanziaria 2005 e dal D.Lgs. n. 50/2005.

Sanzione ridotta		Termine di versamento della regolarizzazione
da 0,1% a 1,4%	1/10 dell'1% per giorno	Entro 14 giorni dalla scadenza , tenendo presente che per ogni giorno di ritardo va applicato lo 0,1%
1,5%	1/10 del 5%	Dal 15° al 30° giorno dalla scadenza
1,67%	1/6 del 5%	Dal 31° al 90° giorno dalla scadenza
3,75%	3/8 del 00%	Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno della violazione
4,29%	1/1 del 00%	Entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno successivo alla violazione
5%	1/2 del 00%	Entro il termine di accertamento

Si rammenta inoltre che in sede di regolarizzazione vanno corrisposti gli interessi di mora, calcolati a giorni, nella misura dello **0,2%** nel 2005 e dello **0,1%** dall'1.1.2006.



Dott. Maurizio Manduca
Consulenza del Lavoro
Fiscale e Tributaria



SCADENZARIO
Mese di GIUGNO

IVA CORRISPETTIVI GRANDE DISTRIBUZIONE	*nvio telematico dei corrispettivi relativi al mese di maggio da parte delle imprese della grande distribuzione commerciale e di servizi.
IVA LIQUIDAZIONE MENSILE	#iquidazione *A9 riferita al mese di maggio e versamento dell'imposta dovuta.
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI	Aersamento delle ritenute operate a maggio relative a redditi di lavoro dipendente e assimilati (collaboratori coordinati e continuativi B nuovo codice tributo - , , -).
IRPEF RITENUTE ALLA FONTE SU REDDITI DI LAVORO AUTONOMO	Aersamento delle ritenute operate a maggio per redditi di lavoro autonomo (codice tributo - , 5 ,).
IRPEF ALTRE RITENUTE ALLA FONTE	Aersamento delle ritenute operate a maggio relative a: <ul style="list-style-type: none">• rapporti di commissione, agenzia, mediazione e rappresentanza di commercio :nuovo codice tributo '0;0)=• utilizzazione di marchi e opere dell'ingegno :codice tributo '0;0)=• contratti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro ancora in essere dopo il , .Lgs. n. @'+20'5 :codice tributo - , 5 ,) e con apporto di capitale o misto (codice tributo - , 2 ,) se l'ammontare dell'apporto è non superiore al 25% del patrimonio netto dell'associante risultante dall'ultimo bilancio approvato prima della data di stipula del contratto.
RITENUTE ALLA FONTE OPERATE DA CONDOMINI	Aersamento delle ritenute (5%) operate fino a maggio da parte dei condomini per le prestazioni derivanti da contratti d'appalto d'opera effettuate nell'esercizio di impresa o attività commerciali non abituali, se di importo pari o superiore a ? 5 , , (codice tributo - , -> a titolo di *& / (0, - , 2 , a titolo di *& (6).
INPS DIPENDENTI	Aersamento dei contributi previdenziali relativi al personale dipendente, per le retribuzioni maturate nel periodo di paga di maggio.

Codice Fiscale MNDMRZ69A27E133L Partita I.V.A. 03027340870

Studio: Grammichele (CT) Via S.Pellico n. 413 tel. 0933942782 r.a. Fax 0933944600

E mail : info@studiomanduca.191.it

www.studiomanduca.it



Dott. Maurizio Manduca
Consulenza del Lavoro
Fiscale e Tributaria



INPS GESTIONE SEPARATA	Aersamento del contributo del 25% o 22,2% da parte dei committenti, sui compensi corrisposti a maggio a collaboratori coordinati e continuativi, collaboratori occasionali, nonché incaricati alla vendita a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (compenso superiore a 5,000,00). Aersamento da parte dell'associante del contributo dovuto sui compensi corrisposti a maggio agli associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il 31/12/2015 (art. 1, comma 1, n. 42, legge n. 203 del 2014) nella misura del 25% o 22,2% (soggetti non pensionati e non iscritti ad altra forma di previdenza).
IMU 2017	Il versamento, da parte dei proprietari + titolari di altri diritti reali + detentori di immobili in leasing, dell'imposta dovuta per il 2017, prima rata o unica soluzione, tramite il mod. 92; o bollettino di c/c+p, relativa a fabbricati, comprese aree fabbricabili e terreni agricoli, ad esclusione dell'abitazione principale, diversa da quella di cui all'art. 1, comma 1, n. 42, legge n. 203 del 2014, e dei fabbricati rurali strumentali.
TASI 2017	Il versamento, da parte dei proprietari + titolari di altri diritti reali + detentori, della prima o unica rata dell'imposta dovuta per il 2017, utilizzando le aliquote e le detrazioni previste per i 12 mesi dell'anno precedente.
ESTROMISSIONE IMMOBILE STRUMENTALE 2016	Aersamento della seconda rata, pari al 5,%, dell'imposta sostitutiva dovuta (codice tributo 2202) per l'immobile strumentale posseduto alla data del 31/12/2015 estromesso da parte dell'imprenditore individuale entro il 31/12/2016.
ASSEGNAZIONE / CESSIONE AGEVOLATA BENI AI SOCI TRASFORMAZIONE AGEVOLATA IN SOCIETÀ SEMPLICE 2016	Aersamento della seconda rata, pari al 5,%, dell'imposta sostitutiva dovuta (codici tributo D23 e D24) per le assegnazioni e cessioni di beni immobili e mobili ai soci, effettuate entro il 31/12/2016. Il versamento interessa anche le società immobiliari trasformate in società semplici.



IVA COMUNITARIA ELENCHI INTRASTAT MENSILI	Presentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi delle cessioni di beni e servizi resi e degli acquisti di beni e servizi ricevuti, registrati o soggetti a registrazione, relativi a maggio (soggetti mensili). L'effetto del decreto "400 proroghe" è stato ripristinato l'obbligo di presentazione degli elenchi relativi agli acquisti di beni e servizi ricevuti.
--	--



Dott. Maurizio Manduca
Consulenza del Lavoro
Fiscale e Tributaria



<p>MOD. REDDITI 2017 PERSONE FISICHE</p>	<p>terminare entro il 16/05/2017 effettuare i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none">• saldo IRPEF 2016 / con maggiorazione dell'11,5% (0,5% per mese o frazione di mese dal 1/01/17)=• IRPEF - 69 :saldo 2016 / e primo acconto 2017)=• addizionale regionale IRPEF - 69 :saldo 2016 /)=• addizionale comunale IRPEF - 69 :saldo 2016 / e acconto 2017)=• imposta sostitutiva contribuenti minimi :5%, saldo 2016 / e primo acconto 2017)=• imposta sostitutiva contribuenti intermedi : 5%, saldo 2016 / e primo acconto 2017)=• imposta sostitutiva contribuenti intermedi "start(up)" :5%, saldo 2016 / e primo acconto 2017)=• acconto 20% dell'imposta dovuta per i redditi a tassazione separata=• imposta sostitutiva IRPEF (11,5% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 01/01/2017 / da quadro 65=• cedolare secca :saldo 2016 / e primo acconto 2017)=• contributo di solidarietà (2%) dovuto dai titolari di un reddito complessivo superiore a 28.000 €;• IRPEF (saldo 2016, -3 e primo acconto 2017, -.);• IRPEF (saldo 2016, -3 e primo acconto 2017, -.);• contributi IRPEF :saldo 2016 / e primo acconto 2017)=• contributi IRPEF a tassazione separata *8 / 6 (saldo 2016, -3 e primo acconto 2017, -.);• contributi previdenziali geometri (saldo 2016, -3 e acconto 2017, -.).
<p>MOD. REDDITI 2017 SOCIETÀ DI PERSONE</p>	<p>terminare entro il 16/05/2017 effettuare i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none">• saldo IRPEF 2016, -3 con maggiorazione dell'11,5% (0,5% per mese o frazione di mese dal 1/01/17);• imposta sostitutiva IRPEF -20%-50%-3% riallineamento valore civile e fiscale a seguito di operazioni straordinarie effettuate nel 2016, -5 e 2017, -3. Rate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti;• imposta sostitutiva IRPEF -20%-50%-3% riallineamento valore civile e fiscale beni esistenti al 01/01/2017, -3 da quadro (IRPEF);• imposta sostitutiva IRPEF -3% (unica soluzione) riallineamento valore civile e fiscale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie IRPEF art. 15, comma 1) n. 1542, D.L.
<p>MOD. REDDITI 2017 SOCIETÀ DI CAPITALI ED ENTI NON COMMERCIALI</p>	<p>terminare entro il 16/05/2017 effettuare, da parte dei soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare (approvazione del bilancio nei termini ordinari), i versamenti relativi a:</p> <ul style="list-style-type: none">• saldo IRPEF 2016 / con maggiorazione dell'11,5% (0,5% per mese o frazione di mese dal 1/01/17)=

Codice Fiscale MNDMRZ69A27E133L Partita I.V.A. 03027340870

Studio: Grammichele (CT) Via S.Pellico n. 413 tel. 0933942782 r.a. Fax 0933944600

E mail : info@studiomanduca.191.it

www.studiomanduca.it



Dott. Maurizio Manduca
Consulenza del Lavoro
Fiscale e Tributaria



	<ul style="list-style-type: none">• \$. 6 < :saldo 20' / e primo acconto 20' 1)-• maggiorazione \$. 6 < : '0,50%) societ" di comodo :saldo 20' / e primo acconto 20' 1)-• imposta sostitutiva '2(' ; (' /% riallineamento valore civile e !scale a seguito di operazioni straordinarie e!!ettuate nel 20'5 e 20'/. . ate per riallineamenti effettuati in esercizi precedenti-• imposta sostitutiva '2(' ; (' /% riallineamento valore civile e !scale beni esistenti al 0' . '2.20' / da quadro 65-• imposta sostitutiva ' /% :unica soluzione) riallineamento valore civile e !scale beni immateriali a seguito di operazioni straordinarie eI art. '5, , L n. ' @5-200@.
MOD. IRAP 2017	Aersamento * &9 / (saldo 2, -3 e primo acconto 2, - .) da parte di persone fisiche, societ1 di persone e soggetti assimilati, societ1 di capitali ed enti non commerciali con esercizio coincidente con l'anno solare.
DIRITTO ANNUALE CCIAA 2017	Aersamento del diritto : : *99 dovuto per il 2, - . (codice tri!uto 2D5,).
STUDI DI SETTORE ADEGUAMENTO	Aersamento dell'*A9 dovuta sui maggiori ricavi 4 compensi da parte dei soggetti che si adeguano agli studi di settore per il 2, -3 (codice tri!uto 35>5) e dell'eventuale maggiorazione del 2% (codice tri!uto 5.23 per le persone fisiche e 2--D per i soggetti diversi dalle persone fisiche).
RIVALUTAZIONE BENI D'IMPRESA	Aersamento dell'imposta sostitutiva (-2% @ -3%) per la rivalutazione dei !eni d'impresa e delle partecipazioni riservata alle societ" di capitali ed enti commerciali, effettuata nel !ilancio 2, -3, e per l'eventuale affrancamento (- , %) del saldo attivo eF art. -, commi da 55/ a 5/ ;, 0inanziaria 2, - . .
5% IRPEF ADEMPIMENTI ENTI BENEFICIARI	*nvio, a mezzo raccomandata 94& o / (: , alla competente) & (, da parte dei legali rappresentanti degli enti di volontariato (G8#H6, 9 / 6, ecc.) iscritti dal 2, - . nell'apposito elenco, della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notoriet1 attestante il possesso dei re%uisiti, unitamente alla copia del documento d'identit1. / er le associazioni sportive dilettantistiche la dichiarazione in esame va inviata all'Hfficio territoriale del : G8* nel cui am!ito si trova la sede dell'associazione.
INPS DIPENDENTI	*nvio telematico del mod. H8* @ (l (86 contenente sia i dati contri!utivi che %uelli retri!utivi relativi al mese di maggio. #adempimento interessa anche i compensi corrisposti a colla!oratori coordinati e continuativi, incaricati alla vendita a domicilio, lavoratori autonomi occasionali, nonchC associati in partecipazione con apporto di lavoro con contratti ancora in essere dopo il) .#gs. n. D-42, -5.
MOD. REDDITI 2017 PERSONE FISICHE	/ resentazione presso un ufficio postale del mod. & () *+* 2, - . / 0, relativo al 2, -3, da parte delle persone fisiche che possono presentare il modello cartaceo.
IMU DICHIARAZIONE 2016	/ resentazione al competente :omune della dichiarazione * I H relativamente ai fa! !ricati 4 aree per i %uali sono intervenute variazioni ai fini della determinazione dell'imposta.

Codice Fiscale MNDMRZ69A27E133L Partita I.V.A. 03027340870

Studio: Grammichele (CT) Via S.Pellico n. 413 tel. 0933942782 r.a. Fax 0933944600

E mail : info@studiomanduca.191.it

www.studiomanduca.it

